

N. 765/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, *dott.ssa Veronica Vaccaro*, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 765/2025 R.G.L., relativa al procedimento ex **art 445 bis co 6 cpc** avente ad **oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”**,

PROMOSSA DA

XXXXXXXXXXXXXXXX- nata il XX.XX.XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore XXXXXXXXXXXX** nato il XX.X.XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – entrambi residenti in Albano Laziale Via Nettunense Cecchina 310 elettivamente domiciliati in Velletri Corso della Repubblica 12, presso lo studio dell'Avvocato Silvia Assennato, SSN SLV 74B66 H501 Z,, giusta procura allegata al ricorso;

- Ricorrenti -

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con Sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F. PNTBNN69R09F839J;

-Resistente -



MOTIVI DELLA DECISIONE**1. Svolgimento del processo.**

1. Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato telematicamente il 5/2/2025, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chiedeva all'intestato Tribunale di: *"-1) accertare e dichiarare la
sussistenza in capo al minore ricorrente del diritto al riconoscimento di indennità di
frequenza ex art. 1 legge 289/1990 e successive modificazioni*

*e integrazioni, con decorrenza come per legge dalla domanda amministrativa ovvero di
quell'altra che sarà riconosciuta nel corso della espletanda CTU;*

*2) dichiarare l'Ente legittimato obbligato alla liquidazione della predetta indennità con
decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da altra decorrenza riconosciuta, oltre
interessi di legge"* per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.

2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria del 20/1/2025 per chiedere di: *"in via
preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti
in narrativa;*

*in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in
quanto infondato in fatto ed in diritto.*

*Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.,
ovvero con statuizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. laddove ne ricorrano i
presupposti"* per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.

3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025; seguiva
ordinanza istruttoria del 17/12/2025 con cui veniva disposta la rinnovazione della CTU
medico-legale; seguiva l'udienza del 27/1/2026 in cui prestava giuramento il dott. Massimo
Cristofari, il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 24/4/2026; seguiva
l'udienza del 24/9/2026 e all'esito, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con
motivazione contestuale.



4. L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. Umberto Mancuso nel procedimento per ATPO n. 4498/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Massimo Cristofari.

2. In fatto e in diritto.

5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 *bis* 4° comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 *bis* cpc.

6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4498/2023 il CTU dott. Umberto Mancuso non riconosceva nei confronti del minore XXXXXXXXXXXXXXXX i requisiti medico-legali relativi all'indennità di frequenza ex art 1 L n. 289/1990 (v. doc. n 9 allegato al ricorso)

7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. Massimo Cristofari il quale formulava nei confronti del minore XXXXXXXXXXXXXXXX la seguente diagnosi medico legale: *“Disturbo misto delle abilità scolastiche”* (v. relazione peritale CTU dott. Cristofari pag. 5).

8. Il CTU dott Cristofari esprimeva le seguenti valutazioni medico-legali: *“ La presente valutazione medicolegale previa visione della documentazione e dell'obiettività rilevata consente un quadro cronico stabile non risolto nonostante anni di trattamento il disturbo infatti produce una compromissione significativa della capacità di apprendimento con ritardo delle competenze di lettura di calcolo rispetto all'età con impatto diretto sulla possibilità di frequenza scolastica e necessità di trattamenti riabilitativi continuativi*

La compromissione non è sporadica di lieve ma persistente documentata da oltre sette anni è tuttora condizionante le funzioni richieste dall'età evolutiva sintetizzando i riferimenti giurisprudenziali consultati la dignità di frequenza non è basata sulla diagnosi ma sul funzionamento reale del minore e sulla necessità di trattamenti riabilitativi continuativi ove la persistenza della difficoltà costituisce requisito sufficiente per la indennità” (v. relazione peritale CTU dott. Cristofari pag. 5-6).



9. Il CTU dott. Cristofari ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *“Preso atto di una diagnosi chiara e consolidata, della persistenza del quadro nonostante interventi riabilitativi, della compromissione significativa funzioni scolastiche, della necessità di sostegno con chi motivo e di una costante giurisprudenza in materia si ritiene che nel caso di XXXXXXXXXX costituiscono i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'amica di frequenza articolo uno legge 289\1990*

La decorrenza in base alla documentazione e alla revisione Inps del 17 aprile 2023 deve essere

indicata da tale ultima data ove la condizioni disfunzionale nel minore risultava già pienamente

sussistente” (v. relazione peritale CTU dott. Cristofari pag. 6).

10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. Cristofari è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.

11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, il Tribunale:

- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del minore XXXXXXXXXXXXXXX i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 17/4/2023.

3. Le spese di lite.

12. Stante la soccombenza dell'INPS, condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) per la fase di merito e della tabella n. 9 per la fase di ATPO; ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione liquida dunque come segue:

per la fase di ATPO:

1) fase di studio € 992,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a € 496,00



- 2) fase introduttiva € 788,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a € 394,00
- 3) fase istruttoria € 1276,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a € 638,00

per un totale di 1528,00 €

per la fase di merito:

- 4) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
- 5) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
- 6) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 832,00 €
- 7) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1010,50 €

per un totale di 2695,50 €

13. Condanna, dunque, l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in € 4223,50 (= 1528,00+2695,50) per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- accerta e dichiara che sussistono nei confronti del minore XXXXXXXXXXXX i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 17/4/2023;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in € 4223,50 per onorari per le due fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario per



ciascuna fase di giudizio; pone definitivamente a carico dell'INPS le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti, salvo il vincolo di solidarietà in favore dei CCTTUU a carico delle parti.

Così deciso in Velletri, il 24 settembre 2026.

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Veronica Vaccaro

